

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 209 e 1556-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (n. 209)

d'iniziativa dei senatori **FIORE, PELLEGRINO, DI PRISCO, BOCCASSI, CAPONI**
e **BRAMBILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1963

E

Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (n. 1556)

d'iniziativa dei senatori **VIGLIANESI, MAIER, MORINO, CASSINI, MAGLIANO**
Terenzio e **GRANZOTTO BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1950, n. 633, è stata stabilita la obbligatorietà delle assicurazioni sociali per tutti gli impiegati; più precisamente venivano aboliti con tale disposizione i limiti di retribuzione per l'assoggettamento della categoria impiegatizia all'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Prima di detta legge risultavano esclusi dagli obblighi assicurativi quegli impiegati che percepivano una retribuzione mensile di lire 1.500; ciò in forza della disposizione stabilita con l'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale limite di esclusione dagli obblighi assicurativi era, in precedenza, fissato in lire 800 mensili dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e prima ancora in lire 350 mensili dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, che originariamente istituiva l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano la loro opera alle dipendenze di altri.

Con la citata legge n. 633 del 28 luglio 1950 veniva accordata agli impiegati, già esclusi dagli obblighi assicurativi, la facoltà di effettuare il riscatto dei contributi non versati limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 (o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore) e la data di entrata in vigore della legge. Durante tale periodo vigeva il massimale retributivo di lire 1.500 mensili. Col versamento dei soli contributi base, e mediante la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è stato possibile agli aventi diritto l'esercizio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, della facoltà del riscatto. Con successive disposizioni vennero riaperti i termini per esercitare il riscatto previsto dalla legge n. 633. Infatti con legge 20 novembre 1951, n. 1518, è stato riaperto il termine per un periodo di sei mesi, mentre con legge n. 557 del 13 luglio 1954 il termine venne riaperto per il periodo di un anno.

Le citate disposizioni di legge hanno pertanto consentito, con ben tre provvedi-

menti, una riparazione nei confronti di una parte della categoria impiegatizia già esclusa dagli obblighi assicurativi, quella cioè che si trovava nelle condizioni previste dalla legge n. 633 con una retribuzione mensile superiore alle lire 1.500.

Il principio di una estensione del diritto al trattamento pensionistico per tutti i prestatori d'opera, qualunque fosse il limite di retribuzione, è stato pertanto introdotto integralmente a far tempo dall'entrata in vigore della più volte citata legge 28 luglio 1950, n. 633, ma la possibilità del riscatto dei periodi scoperti è stata consentita solo a partire dal 1° maggio 1939.

Da qui una disparità di trattamento nei confronti di quegli impiegati che, anteriormente al 1° maggio 1939, non avevano potuto essere iscritti all'assicurazione invalidità e vecchiaia per effetto dei limiti precedentemente fissati.

* * *

La 10^a Commissione legislativa del Senato, esaminando il disegno di legge n. 209, d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri, concernente « il riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione », è stata, sino dal luglio 1966, concorde nel manifestare il proprio sostanziale consenso al provvedimento, pur avvertendo peraltro la necessità che fossero equamente valutate l'entità del riscatto e le modalità relative all'accertamento dei periodi lavorativi. Non appariva inoltre possibile aderire alla proposta di un riscatto che ricalcasse le norme della legge n. 633 per quanto concerne il versamento dei soli contributi base.

A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione e concretate dal proponente d'intesa col relatore, si è proceduto successivamente ad una nuova formulazione del testo analogamente a quanto disposto, con legge 1° febbraio 1962, n. 35, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina. In forza di tale disposizione (prorogata successivamente con legge 17 marzo 1965) è

stata accordata la facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi anteriori all'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, vale a dire a far tempo dal 1° luglio 1920.

Sulla scorta di tali precedenti la 10^a Commissione ha ritenuto che le norme dettate nel 1962 (e confermate nella proroga del 1965) a favore dei lavoratori degli ex territori austriaci potessero valere, sia pure con qualche modifica, anche per gli impiegati interessati al provvedimento in esame.

* * *

In base al nuovo testo è data facoltà agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dei limiti di retribuzione stabiliti dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, di presentare domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, per il versamento dei contributi assicurativi relativi ai periodi scoperti.

Il versamento dei contributi per i periodi di comprovata prestazione d'opera dovrà essere effettuato nella misura di lire cinquanta per ogni settimana di lavoro.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Sul nuovo testo del disegno di legge non si è avuto il parere favorevole del Governo perchè esso, pur apprezzando i motivi umani che ispirano il provvedimento, ritiene insufficiente la copertura finanziaria.

Si ha peraltro motivo di ritenere che una più approfondita indagine conoscitiva della materia, da parte del Ministero del lavoro, porterà a stabilire come il numero dei beneficiari del provvedimento sia alquanto ridotto e l'onere a carico del Fondo adeguamento pensioni sarà di conseguenza di modesta entità.

Da rilevare infine che la Commissione finanze e tesoro ha emesso parere non ostativo.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1556, riguardante la stessa materia, si è ritenuto fosse assorbito nel disegno di legge n. 209 (nuovo testo) in quanto quest'ultimo prevede norme più favorevoli per il riscatto.

* * *

Onorevoli colleghi, nel proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge numero 209 con le modifiche apportate dalla 10^a Commissione, ritiene il relatore di confermare il proprio convincimento, condiviso dai colleghi, che il proposto riscatto dei « vuoti contributivi » rappresenti un atto di giustizia, che va soddisfatto nell'interesse della benemerita categoria dei lavoratori anziani.

ZANE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE (n. 209)TESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI
FIORE ED ALTRI

Art. 1.

Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi quali impiegati dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà, da esercitarsi nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione nella assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia, a partire dalla data di istituzione dell'assicurazione stessa.

Art. 2.

I contributi sono versati nella misura stabilita dalle norme in vigore per i periodi cui il riscatto si riferisce.

I contributi versati sono validi a tutti gli effetti della assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti per i periodi di riscatto; essi sono considerati utili sia ai fini del diritto a pensione che ai fini della sua misura.

Coloro cui la pensione è stata rifiutata o che sono già stati collocati in pensione prima della entrata in vigore della presente legge possono esercitare ugualmente la facoltà di

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Agli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già esclusi quali impiegati dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione stabilito dall'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle precedenti disposizioni, è data facoltà, da esercitarsi a domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per i periodi di esclusione nella assicurazione obbligatoria, invalidità e vecchiaia, a partire dalla data di istituzione dell'assicurazione stessa.

Art. 2.

Il versamento dei contributi può essere effettuato per i periodi di comprovata prestazione d'opera soggetta all'obbligo assicurativo mediante il versamento della somma complessiva di lire cinquanta per ogni settimana di lavoro compresa nei periodi suindicati.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative verrà considerato, per ogni settimana di lavoro coperta dal versamento di cui al precedente comma, il contributo settimanale previsto dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti nella misura di lire tre, rivalutato ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*)

cui al presente articolo e chiedere di conseguenza la liquidazione o la riliquidazione della pensione stessa o una pensione supplementare ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il termine per il riscatto dei contributi, previsto dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, è riaperto per due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

L'onere per l'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Per coloro che esercitano la facoltà di cui ai precedenti articoli, i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1556)TESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI
VIGLIANESI ED ALTRI

Art. 1.

Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto del limite di retribuzione previsto dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e successive modificazioni, nonché a coloro che non si sono avvalsi della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, è data possibilità di chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di istituire, con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e relative tariffe, emanate con il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, una rendita vitalizia reversibile,

pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che loro spetterebbe per i contributi assicurativi relativi ai periodi di lavoro nei quali furono esclusi dall'obbligo della assicurazione per l'esistenza del limite retributivo.

I contributi da riscattare possono, a domanda degli interessati, essere preventivamente rivalutati applicando al valore delle marche del periodo riscattato il coefficiente di trasformazione della lira, calcolato dall'Istituto centrale di statistica; con riferimento agli indici del costo della vita medio annuo relativo all'anno precedente a quello in cui viene inoltrata la domanda di riscatto.

Art. 2.

L'esistenza e la durata del rapporto di lavoro potranno essere provate anche a mezzo di atto notorio, dal quale risulti la retribuzione percepita in ciascun periodo di paga oppure quella media di determinati periodi di lavoro.